

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



## **PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB AI SENSI DELL'ARTICOLO 4-TER, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 58/1998.**

**Il Ministero dell'economia e delle finanze ("MEF"), la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):**

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del TUF, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) N. 236 del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 6, del TUF, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante protocollo le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori;

### **STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA**

#### **1. Definizioni**

Ai fini del presente protocollo, si intendono per:

- a) Autorità nazionali: il Ministero dell'economia e delle finanze ("MEF"), la Banca d'Italia e la Consob;
- b) Aesfem: l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

- c) Regolamento: il Regolamento (UE) N. 236 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);
- d) Linee Guida: le Linee guida in materia di esenzioni per market maker e operatori principali autorizzati, predisposte dall'Aesfem;
- e) Paesi terzi: i Paesi non appartenenti all'Unione Europea;

## **2. Ambito di applicazione**

2.1 Il presente protocollo ha ad oggetto le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni tra le Autorità nazionali, ai fini dell'applicazione del Regolamento, con specifico riguardo all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4-ter del TUF, anche con riferimento alle irregolarità rilevate, alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze e alle modalità di ricezione delle notifiche.

## **3. Principi generali**

3.1 Le Autorità nazionali operano in modo coordinato e si scambiano le informazioni rilevanti per quanto di reciproco interesse nonché ai fini dell'esercizio congiunto del loro ruolo di autorità competenti per il Regolamento. In particolare, con riferimento agli articoli 7 e 9 del presente protocollo, la Banca d'Italia e il MEF si scambiano regolarmente le informazioni in loro possesso sulle condizioni di liquidità e funzionamento del mercato dei titoli di Stato.


3.2 La Consob coordina la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione Europea, l'Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri. Ogni autorità nazionale che riceva una richiesta da un'autorità estera con riferimento alle materie del Protocollo informa tempestivamente le altre autorità nazionali per un efficace ed efficiente coordinamento tra esse.

3.3 Le Autorità nazionali hanno l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni previste dal Regolamento. La Banca d'Italia o la Consob possono trasferire ad un'autorità di vigilanza di un paese terzo dati e analisi dei dati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 40 del Regolamento, dandone preventiva informativa all'altra autorità.

3.4 Le decisioni e le misure adottate da ciascuna Autorità nazionale in ottemperanza al Regolamento sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità che le ha adottate e richiamate sui siti Internet delle altre Autorità nazionali.

## **4. Calcolo delle soglie di notifica per le posizioni corte nette in relazione al debito sovrano emesso**

4.1 La Banca d'Italia, d'intesa con il MEF, comunica su base trimestrale alla Consob l'importo complessivo del debito sovrano italiano emesso, calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle relative misure attuative, ai fini del calcolo



della soglia iniziale di notifica e dei successivi livelli incrementali applicati alle posizioni corte nette in relazione al debito sovrano italiano.

4.2 La Consob trasmette tempestivamente l'importo di cui al punto 4.1 all'Aesfem, ai fini dell'aggiornamento e della pubblicazione, sul sito Internet dell'Aesfem, degli importi monetari delle soglie di notifica in relazione al debito sovrano italiano.

## **5. Notifiche all'Autorità nazionale competente**

5.1 La Banca d'Italia riceve le notifiche delle posizioni corte nette sul debito sovrano (art. 7 del Regolamento) e, qualora siano state sospese le restrizioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento, le notifiche di posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani (art. 8 del Regolamento).

5.2 La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob i dati disaggregati contenuti nelle singole notifiche di cui al punto 5.1. La Banca d'Italia, inoltre, invia mensilmente al MEF (DT - Dir. II) i dati in forma aggregata e, su richiesta del MEF, i dati disaggregati di cui sopra.

## **6. Notifiche all'AESFEM**


6.1 La Consob trasmette all'Aesfem e rende note al MEF e alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, le segnalazioni trimestrali sulle posizioni corte nette relative al debito sovrano emesso e, qualora siano state sospese le restrizioni richiamate al punto 5.1, quelle sulle posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani.

6.2 La Consob riceve dall'Aesfem le richieste di informazioni supplementari, effettuate ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, in merito a posizioni corte nette relative al debito sovrano emesso o a posizioni scoperte relative a credit default swap su emittenti sovrani qualora siano state sospese le restrizioni richiamate al punto 5.1 e informa tempestivamente il MEF e la Banca d'Italia per coordinare l'attività necessaria per dare seguito alla richiesta.

## **7. Sospensione temporanea delle restrizioni alle vendite allo scoperto e ai credit default swap**

7.1 La Banca d'Italia valuta se il volume mensile degli scambi in titoli del debito sovrano italiano scende al di sotto della soglia di liquidità fissata dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n.12316/2012 della Commissione, e propone eventualmente al MEF, informandone la Consob, di sospendere temporaneamente le restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli del debito sovrano italiano, in assenza della disponibilità dei titoli stessi ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, del Regolamento.

7.2 Il MEF, sentita la Consob, decide se adottare o meno la misura proposta dalla Banca d'Italia ai sensi del comma precedente e comunica l'eventuale proposta di sospensione delle restrizioni alla Consob, che informa l'Aesfem e le altre autorità competenti per consentire all'Aesfem di emettere il proprio parere entro ventiquattrore dalla notifica. Anche la decisione di prorogare ovvero di revocare prima del termine la sospensione è adottata dal MEF su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob e previa notifica all'Aesfem.



7.3 La Banca d'Italia monitora gli indicatori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento, e può proporre al MEF, informandone la Consob, di sospendere temporaneamente le restrizioni agli *uncovered credit default swap* sul debito sovrano italiano.

7.4 Il MEF, sentita la Consob, decide se adottare o meno la misura proposta dalla Banca d'Italia ai sensi del comma precedente e comunica l'eventuale proposta di sospensione delle restrizioni alla Consob, che informa l'Aesfem e le altre autorità competenti per consentire all'Aesfem di emettere il proprio parere entro ventiquattrore dalla notifica. Anche la decisione di prorogare ovvero revocare prima del termine la sospensione è adottata dal MEF su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob e previa notifica all'Aesfem.

## **8. Esenzioni dei market maker ed operatori principali autorizzati**


8.1 La Banca d'Italia riceve le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento da parte dei market maker e degli operatori principali autorizzati che intendono avvalersi delle esenzioni dagli obblighi di notifica e dalle restrizioni di cui agli articoli 7, 13 e 14 del Regolamento; la Banca d'Italia verifica la sussistenza delle condizioni per l'esenzione, tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida. La Banca d'Italia, d'intesa con il MEF e sentita la Consob per gli operatori principali autorizzati, sentiti il MEF e la Consob per i market maker, valuta la richiesta dell'esenzione entro trenta giorni dalla notifica.

8.2 La Banca d'Italia, sentita la Consob, revoca l'esenzione qualora un soggetto autorizzato non soddisfi più le condizioni per l'esenzione. In tale circostanza, la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, anche disgiuntamente, ai soggetti autorizzati informazioni in merito alle posizioni corte detenute o alle attività effettuate, che siano oggetto dell'esenzione. Un soggetto autorizzato che non abbia più i requisiti o che non intenda più avvalersi delle esenzioni effettua la notifica alla Banca d'Italia.

8.3 La Banca d'Italia comunica al MEF e alla Consob tutte le variazioni relative alle esenzioni. La Consob notifica all'Aesfem l'identità dei soggetti a cui è stata accordata l'esenzione e di quelli che non si avvalgono più dell'esenzione entro due settimane dalla notifica, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei market maker e degli operatori principali autorizzati che si avvalgono delle esenzioni, secondo quanto previsto dall'art. 17, paragrafi 12 e 13 del Regolamento.

## **9. Misure delle Autorità nazionali in circostanze eccezionali**

9.1 La Banca d'Italia qualora ravvisi la presenza di circostanze eccezionali che minacciano la stabilità finanziaria o la fiducia del mercato propone al MEF l'adozione o il rinnovo delle misure previste dagli articoli 18, 19, 20, 21 del Regolamento e ne informa la Consob. Il MEF, sentita la Consob, decide se adottare o meno le misure in parola. Qualora le misure proposte riguardino uno strumento del debito sovrano per il quale è competente l'autorità di un altro Stato membro, la Consob richiede preventivamente il parere vincolante dell'autorità estera competente. Le misure decise dal MEF sono comunicate tempestivamente, normalmente almeno 24 ore prima della loro entrata in vigore, dalla Consob all'Aesfem e alle altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento. Qualora l'Aesfem fornisca un



parere contrario alla decisione del MEF, il MEF, se ritiene di non uniformarsi al parere dell'Aesfem, pubblica entro 24 ore, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, una nota che descrive le motivazioni a supporto della propria decisione.

9.2 La Banca d'Italia verifica se il prezzo dei titoli del debito sovrano abbia subito una riduzione significativa ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 12316/2012 della Commissione e propone eventualmente al MEF, informandone la Consob, di vietare o porre delle restrizioni alle vendite allo scoperto o altre operazioni su quel debito sovrano ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento. Il MEF, sentita la Consob, decide se adottare o meno le misure in parola. Le misure decise dal MEF sono comunicate, prima della loro entrata in vigore, dalla Consob all'Aesfem e alle altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento.

9.3 La Consob riceve le notifiche delle misure adottate dalle autorità di altri Stati membri in conformità degli articoli da 18 a 23 del Regolamento e informa tempestivamente il MEF e la Banca d'Italia al fine di formulare il parere previsto dal Regolamento. Qualora ne ravvisi la necessità, la Banca d'Italia informa la Consob e propone eventualmente al MEF l'adozione di analoghe misure. Il MEF, sentita la Consob, decide se adottare o meno le misure in parola. Si applicano, per quanto compatibili, i precedenti paragrafi 9.1 e 9.2.

## **10. Poteri di indagine**

10.1 La Banca d'Italia e la Consob esercitano in autonomia tutti i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 33 del Regolamento e dall'4-ter co. 7 del TUF. Ciascuna Autorità informa l'altra delle iniziative intraprese in applicazione del Regolamento e dell'art- 4-ter co. 7 del TUF.

10.2 Le Autorità nazionali possono richiedere, per il tramite della Consob, all'Aesfem di condurre un'indagine ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento.

10.3 Le Autorità nazionali possono richiedere, per il tramite della Consob, l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro al fine di condurre ispezioni o indagini ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento. La Consob informa l'autorità competente interessata e l'Aesfem che, su richiesta, provvede al coordinamento.

10.4 La Consob riceve le notifiche di richieste di assistenza effettuate ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento da parte di autorità di altri Stati membri e informa la Banca d'Italia al fine dell'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 37, paragrafo 2, nonché del coordinamento di eventuali attività congiunte.

10.5 La Banca d'Italia e la Consob possono concludere congiuntamente accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento. La Consob informa preventivamente l'Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri.

## **11. Sanzioni**

11.1 Ciascuna Autorità informa l'altra delle sanzioni applicate e delle misure amministrative adottate ai sensi dell'articolo 193-ter.



## 12. Punti di contatto

12.1 Lo scambio di informazioni ai sensi del presente Protocollo avviene per il tramite dei referenti di ciascuna Autorità indicati nell'appendice A.

## 13. Integrazioni e modifiche del protocollo

13.1. Le parti si impegnano a modificare il presente Protocollo, al fine di tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere durante la sua vigenza, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.


## 14. Pubblicità del Protocollo

14.1 Il presente Protocollo è pubblicato sui siti internet delle parti firmatarie.

IN APPROVAZIONE DI QUANTO SOPRA, le sottoindicate Autorità hanno sottoscritto questo Protocollo.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Data:

  
.....

28.3.2013

Banca d'Italia – Il Governatore

Data :

  
.....

26.2.2013

Consob – Il Presidente

Data :

  
.....

22.2.2013

## Appendice A

### Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro, Direzione II - Debito Pubblico  
Tel: 06.4761.3766/4149  
Mail: [dt.direzione2.ufficio2@tesoro.it](mailto:dt.direzione2.ufficio2@tesoro.it)

### Banca d'Italia

Area Banca Centrale, Mercati e Sistemi di Pagamenti  
Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti  
Tel: 0647924780  
Mail: [shortselling@bancaditalia.it](mailto:shortselling@bancaditalia.it)

### Consob

Divisione Mercati  
Ufficio Post – Trading  
Tel. 06 8477282  
Mail: [post-trading@consob.it](mailto:post-trading@consob.it)